

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 284/CGF

(2007/2008)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 137/CGF – RIUNIONE DEL 7 MARZO 2008

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Cherubini Dr. Giorgio, Luciano Dr. Alessandro – Componenti; Bravi Dr Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’ A.C. BOCA SAN LAZZARO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOCA S. LAZZARO/MONTICHIARI DEL 10.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n., 82 del 23.3.2008)

Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 82 del 13.2.2008, irrogava a carico della reclamante la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 per aver sostenitori della AC Boca San Lazzaro, fatto esplodere nei pressi della pista di atletica un petardo di notevole potenza.

La predetta sanzione veniva determinata, come si legge nel provvedimento impugnato, “in considerazione della idoneità di tale condotta a provocare danni all’incolumità fisica, ai sensi dell’art. 12, comma 3 e dell’art. 14 comma 1 C.G.S.”.

Nel reclamo si contesta quanto indicato dall’arbitro nel suo referto sulla circostanza che il petardo sia stato fatto esplodere dai tifosi locali e, sotto altro profilo, l’applicabilità dell’art. 14 comma 1 C.G.S. , affermando che la zona in cui è esploso il petardo è chiusa al pubblico.

La Corte ha ritenuto opportuno sentire, per le vie brevi, l’arbitro dell’incontro il quale ha precisato, a chiarimento di quanto scritto nel suo referto, che la zona in cui è scoppiato il petardo non è accessibile al pubblico.

In base agli elementi acquisiti, la Corte ritiene di non poter accogliere la doglianza relativa alla non attribuibilità del fatto agli sportivi locali in quanto contraddetta dal contenuto del referto arbitrale.

Non ricorre, invece, l’ipotesi prevista dall’art. 14 comma 1 C.G.S. in quanto il petardo è stato fatto esplodere in zona non accessibile al pubblico, come precisato dal direttore di gara nel chiarimento fornito direttamente a questa Corte, e quindi va escluso il pericolo per l’incolumità pubblica che costituisce presupposto per l’applicabilità della norma in esame.

In definitiva il reclamo va parzialmente accolto escludendo la maggior sanzione applicabile quando ricorre l’ipotesi dell’art. 14 comma 1 C.G.S. e l’ammenda a carico della società ricorrente va ridotta ad €1.000,00.

Per questi motivi la C.G.F in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.C. Boca San Lazzaro S.r.l. di San Lazzaro di Savena (Bologna) ridetermina la sanzione inflitta in €

1.000,00.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

- 2) RICORSO DELL' A.G. NOCERINA 1910 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GANJE ENRICO MBONDE; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COCUZZA SALVATORE, SEGUITO GARA IPPOGRIFO SARNO/NOCERINA DEL 24.2.2008**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 88 del 27.2.2008)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 88 del 27.2.2008 ha inflitto i calciatori Ganje Enrico Mbonde e Cocuzza Salvatore rispettivamente la sanzione della squalifica per tre e due gare effettive e ciò sulla base del comportamento antiregolamentare da questi tenuto in occasione della gara Ippogrifo Sarno/Nocerina del 24.2.2008 allorquando il primo, in seguito ad un contatto con un avversario, poi caduto a terra, lo calpestava con un piede sfiorandogli una coscia; il secondo, in reazione ad un fallo, colpiva con una manata al volto l'avversario.

Avverso tale provvedimento la società A.G. Nocerina 1910 S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 27.2.2008, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Tanto premesso, gli atti di gara venivano trasmessi a cura della Segreteria della Corte alla reclamante il 28.2.2008 e, nei termini di rito, pervenivano i motivi di reclamo.

La difesa del sodalizio appellante, affidava la proprie deduzioni, per ciò che attiene alla posizione di Ganje, essenzialmente alla asserita presenza di circostanze attenuanti [(a) la condotta per cui è causa si originava "in seguito a un contrasto con un avversario, che commetteva fallo su di lui"; b) assenza di volontà lesiva; c) assenza di conseguenze fisiche per l'avversario;c) precedenti favorevole su caso analogo della Corte di Giustizia Federale [(Com. Uff. 73 CGF dell'11.1.208 – A.C. Reggiana 191 S.p.A.)].

Sostanzialmente conforme, poi, a quanto sopra esposto per Ganje, la tesi difensiva assunta in favore dell'altro calciatore, Cocuzza.

Concludeva, quindi per la riduzione delle squalifiche inflitte ai calciatori Ganje e Cocuzza, rispettivamente da tre a due e da due a una giornata effettive di gara.

Questi i fatti la Corte osserva come il reclamo proposto non possa trovare accoglimento.

Risulta, infatti, dagli atti ufficiali, fonte privilegiata in materia sportiva, che entrambi i tesserati abbiano inequivocabilmente posto in essere una "condotta violenta" [cfr art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S.] e per ciò congruamente sanzionati dal Giudice di prime cure, il Ganje, con il minimo edittale ivi previsto, il Cocuzza, ( due giornate) con l'applicazione delle previste attenuanti desunte dalle circostanze fattuali riportate in referto.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.G. Nocerina 1910 S.r.l. di Nocerina Inferiore (Salerno).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### **2° Collegio composto dai Signori:**

Sanino Prof. Mario – Presidente; Cherubini Dr. Giorgio, Schillaci Avv. Nicolò – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 3) RICORSO DELLA S.S.D. GELBISON CILENTOVALLO AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI E 3.000,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. MAINENTI CARMINE; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. TAMBASCO CONTABIA; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL**

**CALCIATORE REA FELICE, INFLITTE SEGUITO GARA GELBISON CILENTO/F. COSENZA DEL 24.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 88 del 27.2.2008)

La S.S.D. Gelbison Cilento Vallo chiedeva, a questa Corte, la revoca o riduzione dei provvedimenti disciplinari emessi dal Giudice Sportivo, contenuti e motivati nel Com. Uff. n. 88 del 27.2.2008, coi quali ha inflitto la squalifica per tre gare effettive al signor Mainenti Carmine, dirigente accompagnatore, per due gare al calciatore Rea Felice e al signor Tabasco Contagia, massaggiatore della squadra ed, infine, l'ammenda di €3.000,00 alla società.

La reclamante ha fondato le proprie richieste sostenendo che gli episodi, così come descritti nei rapporti ufficiali di gara, non sarebbero conformi al vero.

Tanto premesso, la Corte di Giustizia Federale osserva che gli episodi contestati al calciatore, ai tesserati della società ed alla stessa, dai quali scaturivano i provvedimenti sanzionatori da parte del Giudice Sportivo, risultano provati dai documenti ufficiali di gara a cui l'art. 35 comma 1.1 C.G.S. attribuisce fede probatoria privilegiata.

A nulla rilevano, quindi, con riferimento all'accertamento dei fatti, le allegazioni difensive tendenti esclusivamente ad ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità ai propri tesserati e al proprio calciatore.

Per quanto riguarda la squalifica inflitta al calciatore Rea Felice si evidenzia che la stessa è stata applicata a seguito del comportamento ingiurioso tenuto dallo stesso nei confronti del Direttore di Gara. Pertanto l'addebito contestato al Rea è stato correttamente sanzionato dal Giudice Sportivo ai sensi dell'art. 19 comma 4 letta. a) C.G.S..

Quanto alla posizione dei signori Mainetti e Tabasco, sanzionati per aver rivolto all'Arbitro espressioni offensive e gravemente minacciose, il primo, e frasi ingiuriose nei confronti della terna arbitrale, il secondo, il Giudice Sportivo si è limitato ad applicare il minimo della pena edittalmente prevista.

Anche in relazione, infine, alla sanzione dell'ammenda comminata alla società, questa Corte la ritiene congrua a causa del reiterato comportamento ingiurioso e minaccioso tenuto dai tifosi durante l'incontro e a fine gara, così come dettagliatamente descritto nei rapporti ufficiali.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Gelbison Cilentovallo di Vallo della Lucania (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

-----

**Publicato in Roma il 9 Ottobre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete